

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI - REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Deliberazione del Commissario Straordinario 22 maggio 2006 n. 21

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, co. 2, e 21, co. 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.

Art. 2

Tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili

1. Le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili sono identificate, in relazione alle diverse finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'Ente Parco nello svolgimento delle sue attività istituzionali, nelle schede allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.

Art. 3

Modalità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Ai sensi dell'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

2. Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione di dati sensibili e giudiziari individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al citato art. 22, co. 6, del Codice anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Nel fornire al soggetto interessato l'informativa di cui all'art. 13 del Codice, l'Ente Parco fa espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 4

Pubblicità del regolamento

1. In relazione alla previsione di cui all'art. 20, co. 2, del Codice, che impegna i soggetti che effettuano il trattamento di dati sensibili e giudiziari a rendere pubbliche le modalità con cui vengono utilizzate le informazioni più delicate riguardanti i cittadini, il presente regolamento, oltre che pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Ente Parco, sarà inviato per la pubblicazione all'albo dei Comuni che rientrano nel territorio del Parco.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 22.05.2006.